

## RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
PUBLIO FIORI

**La seduta comincia alle 10.**

LUCIANO DUSSIN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta dell'8 maggio 2003.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Angioni, Armani, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Kessler, Manzini, Martino, Martusciello, Marzano, Mazzocchi, Molgora, Moroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Ricciotti, Rizzo, Siniscalchi, Stucchi, Tassone, Tortoli e Violante sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono settantanove, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

**Svolgimento di interrogazioni.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

**(Garanzia dei livelli occupazionali nelle regioni meridionali messi a rischio dalla crisi delle società Cedi Puglia e Conad – nn. 3-01539 e 3-01813)**

PRESIDENTE. Avverto che le interrogazioni Burtone n. 3-01539 e Sgobio

n. 3-01813 (vedi l'*allegato A – Interrogazioni sezione 1*), vertendo sullo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, onorevole Viespoli, ha facoltà di rispondere.

PASQUALE VIESPOLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il ministero sta seguendo con attenzione la grave situazione occupazionale venutasi a creare per la crisi delle società collegate alla Cedi Puglia operanti in Puglia, Sicilia, Calabria e Basilicata con il marchio Conad. Nell'ultimo anno e mezzo, per fattori sia di tipo strutturale sia legati a problemi di natura gestionale ed organizzativa la situazione finanziaria del gruppo è peggiorata progressivamente portando alla paralisi dell'attività commerciale.

La gestione deficitaria dei punti vendita acquisiti e la completa assenza di una specifica politica commerciale hanno determinato una proliferazione dei costi senza un adeguato ricavo. Pertanto, pur in presenza di notevoli risultati in termini di acquisizione di fette di mercato non si riscontrava un incremento delle vendite e questo ha portato al collasso sia commerciale sia finanziario.

Al fine di comporre la vertenza e di ricercare possibili soluzioni, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si sono svolte diverse riunioni. In data 13 dicembre 2002 la Fincedi Puglia formalizzava l'atto di acquisto delle quote Cedi e Silmar con l'obiettivo di poter gestire con gli istituti bancari e le società interessate all'acquisto di tutta la rete diretta facente capo alla filiera Cedi Puglia, il risana-

mento di tutta la rete debitoria con la garanzia dei livelli occupazionali.

Un gruppo multinazionale del settore aveva avanzato una offerta per acquisire i punti vendita della Puglia ed il gruppo Cedi Jonio aveva avanzato l'offerta per quelli della Sicilia. La trattativa che si è svolta presso il ministero volgeva alla conclusione ma, in data 4 aprile 2003, il tribunale ha azionato il diniego sulla cessione di dette quote.

Dal quel momento in poi Cedi Puglia è in liquidazione ed è diventata il fulcro per tutte le trattative sia con le banche sia con le società interessate all'acquisto dei supermercati. Si è inoltre verificato che molti imprenditori mirassero a rilevare a basso costo i punti vendita tramite l'acquisto del credito riveniente dal pagamento da parte della società dei canoni di locazione. Pertanto la società ha provveduto in data 18 aprile a presentare al tribunale di Bari la richiesta di amministrazione controllata con il relativo piano di risanamento ed il rilancio della garanzia del rispetto dei livelli occupazionali.

Il ministero, in attesa della decisione del tribunale, che avrebbe dovuto già pronunciarsi, non ha più convocato le parti. Ulteriori sviluppi si attendono quindi nei prossimi giorni ed in tal senso vorrei assicurare gli onorevoli interroganti che il ministero continuerà a seguire con la dovuta attenzione questa delicata vertenza.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Molinari ha facoltà di replicare per l'interrogazione Burtone n. 3-01539, di cui è cofirmatario.

**GIUSEPPE MOLINARI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta fornita, che ricostruisce la vicenda di queste catene di supermercati che hanno messo in crisi realtà della Puglia, della Sicilia, della Basilicata e della Calabria; una crisi strutturale, in modo particolare in Sicilia, dove ci sono circa 400 persone che rischiano di perdere il posto di lavoro.

Mi rendo conto che vi è stata la volontà da parte del Governo di avviare a solu-

zione il problema anche se successivamente è subentrata la vicenda giudiziaria ed aspettiamo pertanto dal tribunale una risposta immediata.

L'invito che vorrei rivolgere al Governo di fronte a questa emergenza è di sollecitare nel senso di ottenere una risposta immediata anche da parte dell'autorità giudiziaria che deve risolvere questo problema per addivenire ad una soluzione positiva, dal momento che in queste regioni vi sono le condizioni per un rilancio e per una difesa dei livelli occupazionali.

**PRESIDENTE.** Constato l'assenza dell'onorevole Sgobio: si intende che abbia rinunciato a replicare per la sua interrogazione n. 3-01813.

**(Rinvio interrogazioni Sgobio n. 3-01692 e Maura Cossutta n. 3-01748 e n. 3-01829)**

**PRESIDENTE.** Avverto che, per accordi intercorsi tra i presentatori e il Governo, lo svolgimento delle interrogazioni Sgobio n. 3-01692 e Maura Cossutta n. 3-01748 e n. 3-01829 è rinviato ad altra seduta.

**(Iniziativa normative volte a garantire una maggiore sicurezza nell'utilizzo degli ascensori - nn. 3-02071 e 3-02274)**

**PRESIDENTE.** Avverto che le interrogazioni Mastella n. 3-02071 e Giuseppe Gianni n. 3-02274 (vedi l'allegato A - Interrogazioni sezione 2), che vertono sullo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, onorevole Viespoli, ha facoltà di rispondere.

**PASQUALE VIESPOLI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali.** La ringrazio, signor Presidente. La direttiva comunitaria n. 95/16, relativa agli ascensori, è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1999,

n. 162, il cui titolo è « Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva n. 95/16 sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio ».

Il periodo transitorio è terminato il 30 giugno 1999 e, quindi, da tale data, non è più possibile installare ascensori e montacarichi all'interno dell'Unione europea — e quindi sul territorio nazionale — se non realizzati conformemente a quanto previsto dalla direttiva stessa in tema di requisiti essenziali di sicurezza e salute. Il decreto di recepimento coinvolge quindi non solo la progettazione, la costruzione e l'installazione, ma anche la gestione degli ascensori installati.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, che ha recepito la direttiva n. 95/16 in tema di verifica degli ascensori, prevede all'articolo 13 che il proprietario dello stabile o il suo legale rappresentante sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi installato nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni e pertanto non viene fatta distinzione alcuna in base alla vetustà degli impianti stessi. Per tutti gli impianti, anche per quelli vecchi, sono quindi previste verifiche periodiche vincolanti per il proprietario dello stabile e, in caso di accertata inosservanza di tali obblighi, il comune ordina l'immediata sospensione del servizio, fatto salvo l'eventuale accertamento di responsabilità civile nonché penale a carico del proprietario dell'immobile e dell'installatore.

Devo precisare tuttavia che la competenza di questo ministero in materia di verifiche periodiche di ascensori è limitata agli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole, mentre per le verifiche periodiche degli ascensori installati in stabili condominiali alla verifica provvedono l'azienda sanitaria locale competente per territorio ovvero l'ARPA, nonché gli organismi di certificazione notificati. Infatti, ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto di recepimento, il Ministero delle attività produttive notifica

alla Commissione dell'Unione europea con proprio decreto gli organismi di certificazione che sono autorizzati ad eseguire le procedure di valutazione della conformità ai i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato 1 della direttiva.

Avvalendosi inoltre di apposita convenzione con l'ISPESL, il Ministero delle attività produttive ha previsto la predisposizione di una banca dati delle attività svolte dagli organismi notificati da finalizzarsi alla gestione degli accertamenti tecnici connessi all'attività di sorveglianza, alla valutazione dell'attività di verifica periodica, svolta dai citati organismi, e all'esame delle modalità operative e gestionali del servizio esercitato dagli stessi. La convenzione prevede inoltre che l'ISPESL possa eseguire controlli tecnici casuali sugli impianti.

La problematica evidenziata dagli onorevoli interroganti comunque si riferisce soprattutto alla verifica sui vecchi impianti. A questo proposito, il Ministero delle attività produttive ha comunicato di avere elaborato, a seguito dei luttuosi eventi occorsi su impianti ed ascensori installati in edifici civili, uno schema di provvedimento legislativo di urgenza che affronta la problematica del controllo e dell'adeguamento tecnico degli impianti in servizio da più di cinquant'anni.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Mazzuca Poggiolini ha facoltà di replicare per l'interrogazione Mastella n. 3-02071, di cui è cofirmataria.

**CARLA MAZZUCA POGGIOLINI.** Signor Presidente, apprendo con soddisfazione che il Ministero delle attività produttive ha elaborato questo schema di provvedimento di urgenza che va a colmare una lacuna notevole relativa ai vecchi impianti la cui operatività era affidata soltanto ai proprietari delle case; quando gli stessi erano inadempienti, era molto difficile, specialmente in grandi città, riuscire a « beccarli » da un certo punto di vista. Certamente tale aspetto, per la sua gravità, è molto importante.

Mi auguro che questo provvedimento possa essere realmente efficace; credo vi

sia l'obbligo, da parte delle Commissioni competenti, di visionarlo prima al fine di esprimere il dovuto parere in modo da renderlo realmente efficace, poiché la gravità delle tragedie avvenute, sia nel palazzo del Vomero, a Napoli, con la morte di una donna di 57 anni e il ferimento di molte altre persone, sia ad Abbiategrosso, dove l'ascensore ha ceduto, provocando la morte di una donna di novant'anni (in quel caso, si trattava addirittura di un ascensore all'interno di un luogo protetto, ossia di una residenza di anziani; altro che tutelare gli anziani!), non si debbano più ripetere. Si tratta di tragedie inconcepibili. È giusto, quindi, il recepimento della direttiva europea. Tuttavia, oltre alla verifica iniziale per il nulla osta, oltre all'attenzione agli impianti industriali ed agricoli, oltre a tutta questa congerie di attenzioni dovute al mondo produttivo ed ai nuovi impianti, ritengo primaria l'importanza di dedicare attenzione ai vecchi impianti. In Italia, vi sono molte case antiche e vecchie, costruite, fra l'altro, in modo approssimativo nel dopoguerra; è, quindi, molto importante che un provvedimento (spero che questo decreto-legge possa servire all'uopo) intervenga per prevenire tragedie di questa natura affinché non abbiano mai più a ripetersi.

**PRESIDENTE.** Constato l'assenza dell'onorevole Giuseppe Gianni: s'intende che abbia rinunciato a replicare per la sua interrogazione n. 3-02274.

Dovremmo ora passare alle interrogazioni cui risponderà il sottosegretario per l'economia e le finanze, onorevole Armosino; tuttavia, poiché il sottosegretario Armosino non è ancora arrivata in aula a causa di un ritardo dell'aereo, sospendo la seduta per dieci minuti, che riprenderà alle 10,30.

**La seduta, sospesa alle 10,20, è ripresa alle 10,30.**

**(Normativa relativa alle tariffe agevolate in favore delle associazioni pro loco — n. 3-01117)**

**PRESIDENTE.** Constato l'assenza dell'onorevole Tidei, presentatore dell'inter-

rogazione n. 3-01117 (vedi l'allegato A — Interrogazioni sezione 3): s'intende che vi abbia rinunciato.

**(Funzioni operative e costi di gestione dell'ufficio centrale analisi e monitoraggio della falsificazione monetaria (UCAMP) — n. 3-01955)**

**PRESIDENTE.** Il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, onorevole Armosino, ha facoltà di rispondere all'interrogazione Ascierto n. 3-01955 (vedi l'allegato A — Interrogazioni sezione 4).

**MARIA TERESA ARMOSINO, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'interrogazione in trattazione l'onorevole Ascierto ha posto quesiti in ordine al ruolo ed alle attività dell'ufficio XIII della direzione rapporti finanziari internazionali del dipartimento del tesoro, denominato ufficio centrale antifalsificazione dei mezzi di pagamento (UCAMP).

Al riguardo, si fa presente che, nell'ambito dei lavori del gruppo antifrode, istituito presso il Consiglio dell'Unione europea, è stata evidenziata la necessità di costituire, presso ogni Stato membro, un ufficio centrale in grado di rappresentare un osservatorio privilegiato del fenomeno della falsificazione monetaria, soprattutto ai fini della salvaguardia della credibilità internazionale della nuova divisa europea.

Sulla base di quest'esigenza, è stato emanato il regolamento del Consiglio n. 1338 del 28 giugno 2001, che, nell'ambito del cosiddetto « I pilastro » (Unione economica e monetaria), ha previsto un dispositivo integrato di protezione dell'euro in grado di assicurare specifiche valutazioni sull'impatto economico-finanziario delle falsificazioni delle banconote e delle monete metalliche della nuova valuta europea, nonché degli altri mezzi di pagamento.

Al fine di valutare le misure attuative del provvedimento comunitario, è stato istituito un apposito tavolo tecnico, al quale hanno partecipato rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della giustizia, delle finanze, nonché delegati della Banca d'Italia e dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. Con decreto ministeriale del 15 maggio 2001, il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha istituito, a livello dirigenziale non generale, l'ufficio centrale di analisi e monitoraggio della falsificazione monetaria e degli altri mezzi di pagamento diversi dal contante, a capo del quale è stato posto un dirigente dell'amministrazione.

Tale ufficio si articola in un'area « economico-finanziaria » e un'area « per la cooperazione tra le autorità competenti alla gestione delle altre informazioni complementari ai fini dell'analisi strategica ». Esso si avvale di una banca dati dedicata e di specifici strumenti giuridici che, recependo la normativa comunitaria in materia di lotta al fenomeno della falsificazione dell'euro e, in particolare, il citato regolamento CE n. 1338/2001, hanno introdotto l'obbligo, per gli intermediari finanziari e per le forze di polizia, di ritirare dal circuito monetario le banconote e le monete sospette di falsità trasmettendo all'UCAMP, tramite apposita modulistica, i relativi dati tecnico-statistici.

Queste informazioni vengono raccolte nella suddetta banca dati, che è in via di ulteriore implementazione e che consente di monitorare costantemente l'impatto dell'illecito fenomeno sul sistema economico e finanziario del paese.

Il sistema informatico gestito dall'UCAMP viene alimentato, quindi, oltre che dalle forze di polizia, con le informazioni dei sequestri di banconote e di monete in euro sospette di falsità, anche dalle banche (sono 24 mila circa le filiali), dalle Poste (con i suoi 14 mila uffici) e da tutti gli altri intermediari finanziari (Cassa depositi e prestiti, società che gestiscono il risparmio, società che riscuotono i tributi, talune imprese o società di investimento, agenti di cambio, società svolgenti attività di trasporto e custodia di denaro, uffici

della pubblica amministrazione) obbligati al ritiro dalla circolazione degli esemplari di valuta sospetti ed all'inoltro dei medesimi alla Banca d'Italia ed alla Zecca dello Stato per la redazione della perizia tecnica.

Per quanto concerne, invece, la centralizzazione di tutte le informazioni idonee a facilitare le indagini, ivi compresi i dati personali in tema di prevenzione e repressione del falso monetario, l'organo preposto è l'ufficio centrale italiano del falso monetario (UCIFM), istituito, ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione adottata a Ginevra il 20 aprile 1929, nell'ambito del servizio per la cooperazione internazionale di polizia presso il Ministero dell'interno.

All'interno di questo organo, costituito da personale appartenente alla Polizia di Stato, ai Carabinieri ed alla Guardia di finanza, opera anche l'Unità nazionale Europol, che è collegata con la sede de L'Aia, con specifico mandato, tra l'altro, in materia di lotta alla contraffazione monetaria e degli altri mezzi di pagamento.

L'UCIFM e l'UCAMP operano su due piani distinti, ma interagiscono con lo scopo di costituire un sistema di protezione dell'euro dalla falsificazione. Infatti, il decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, stabilisce che per le finalità previste dal regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio e per le valutazioni sull'impatto economico-finanziario delle falsificazioni delle banconote e delle monete metalliche denominate in euro, nonché degli altri mezzi di pagamento, le autorità nazionali competenti ad individuare, raccogliere ed analizzare i dati tecnici e statistici, nonché le altre informazioni sui casi di falsificazione, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze i dati e le informazioni di cui dispongono, secondo le modalità e i termini stabiliti dallo stesso ministero, di concerto con il Ministero dell'interno.

Il ruolo dell'UCAMP, quale sola ed unica autorità nazionale designata dall'Italia per la raccolta e l'analisi dei dati sulla falsificazione dell'euro, è altresì sancito nel provvedimento della Banca centrale

europea pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* n. C 173/11-12 in data 19 luglio 2002.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni di autorità nazionale competente, operante in stretta sinergia con tutti gli organismi, nazionali e comunitari, deputati alla lotta alla contraffazione dell'euro, l'Ufficio centrale antifalsificazione dei mezzi di pagamento partecipa periodicamente a riunioni, seminari e conferenze presso le sedi delle istituzioni nazionali, comunitarie ed internazionali che operano nello specifico settore.

In tale ambito rientrano i due seminari nazionali di formazione ed una conferenza internazionale di completamento di cui vi è cenno nel documento parlamentare, che si sono svolti nel corso del 2002 ed ai quali hanno partecipato rappresentanti delle forze di polizia italiane e francesi nonché esponenti della magistratura italiana e straniera.

L'organizzazione di tale conferenza è stata cofinanziata dalla Commissione europea, che si è assunta l'onere di circa i due terzi delle spese sostenute.

Per quanto concerne la formazione del personale preposto al contrasto dell'illecito fenomeno della falsificazione della nuova divisa europea, con la decisione del Consiglio della Comunità europea del 17 dicembre 2001, è stato istituito un apposito programma comunitario denominato *Pericles* finalizzato a migliorare il dispositivo anticontraffazione della nuova divisa europea.

Sempre in linea con la predetta decisione del Consiglio, l'attività di formazione programmata per il 2003 si pone come continuazione ed ampliamento dell'attività già svolta lo scorso anno. Essa prevede alcuni seminari di formazione per circa 140-160 dipendenti delle poste italiane, che ne hanno fatta espressa richiesta, una conferenza comunitaria (anch'essa cofinanziata dalla Commissione europea) a beneficio di appartenenti alle Forze di polizia italiane e greca ed un *workshop* cui parteciperanno alcune delle unità formate nel corso del 2002.

Questa politica di formazione tende a realizzare i prerequisiti richiesti dal programma comunitario *Pericles* e cioè la sussidiarietà, multidisciplinarietà e transnazionalità dell'azione addestrativa e mira, nel contempo, a differenziarne i livelli a seconda dei destinatari: forze di polizia, intermediari finanziari e magistrati.

Infine, nel quadro dell'attività svolta nel settore degli illeciti di frode connessi all'utilizzo delle carte di credito, è in fase di avanzata realizzazione una banca dati finalizzata all'analisi economico-finanziaria dell'impatto del fenomeno ed alla prevenzione amministrativa del fenomeno stesso, per garantire il corretto svolgimento del predetto servizio di pubblico interesse.

PRESIDENTE. L'onorevole Ascierto ha facoltà di replicare.

FILIPPO ASCIERTO. Signor Presidente, sicuramente avremo modo di approfondire anche in futuro l'argomento in questione; tuttavia, lo scopo della mia interrogazione era quello di sollevare il problema dei doppioni o delle sovrapposizioni che talvolta si vengono a determinare in questa materia. Difatti, presso la Banca d'Italia esiste già un nucleo antifalsificazione monetaria, retto dai carabinieri; ora ci troviamo con un organismo — l'UCAMP — che, come il sottosegretario Armosino ha perfettamente spiegato, ha delle funzioni e delle mansioni generali che potrebbero apparire diverse rispetto a quelle che quotidianamente svolgono i carabinieri in questo nucleo costituito presso la Banca d'Italia.

Il regolamento europeo n. 1338 del 2001 imponeva la nascita di un ufficio centrale analisi e monitoraggio della falsificazione monetaria ed altri mezzi di pagamento, ma ritengo che il ministro del tesoro della precedente legislatura abbia invaso il campo o, meglio, abbia calcato la mano ponendo all'interno di questa struttura persone e istituzioni che potrebbero anche confliggere con quella che è l'attività quotidiana svolta dai carabinieri del nucleo antifalsificazione. La mia interrogazione mira, quindi, ad evitare sovrapposizioni e sprechi.

Sono soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario Armosino la quale ha ampliato il resoconto dell'attività svolta da questo ufficio centrale facendoci conoscere anche altri aspetti legati allo svolgimento di questa attività; tuttavia, quello che noi vorremmo è che non si verificasse una duplicazione delle attività che, fra l'altro, non si concretizzerebbe in un'azione di contrasto maggiore rispetto a quella normalmente svolta. Al riguardo fornisco un dato; i responsabili dell'UCAMP, quasi a giustificare l'importanza attribuita a questo ufficio per i rapporti sul falso, pongono sullo stesso piano elementi di valutazione che sono, a mio parere, diversi fornendo dei dati provvisori e parziali. Tant'è che la consistenza dei sequestri effettuati da una forza di polizia pari, ad esempio, ad un milione di banconote false, è posta sullo stesso piano di quella di una banconota dichiarata falsa su un formulario e che poi, in realtà, falsa non è. Conseguentemente, noi riteniamo che bisogna approfondire ancora di più l'argomento in questione.

Ribadisco che l'obiettivo principale è evitare che istituzioni come quelle già esistenti possano vedere altre che svolgono un lavoro non coordinato.

Stupisce, inoltre, l'inerzia del Ministero dell'interno (ma mi riferisco ad epoche passate), il quale non ha contrastato ciò che si è verificato, vale a dire la creazione di un altro ufficio centrale del falso monetario, accettando, dunque, due uffici di questo genere, ma ben sapendo che uno di questi già esisteva, anche ai sensi della Convenzione di Ginevra.

***(Reintegrazione delle risorse finanziarie stanziata per la prevenzione e la cura delle malattie infettive e destinate invece ad altri impieghi – n. 3-02210)***

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, onorevole Maria Teresa Armosino, ha facoltà di rispondere all'interrogazione Zanella n. 3-02210 (vedi l'allegato A – Interrogazioni sezione 5).

MARIA TERESA ARMOSINO, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'interrogazione in oggetto l'onorevole Zanella ed altri deputati pongono quesiti in ordine ai fondi del Ministero della salute destinati ad affrontare le emergenze sanitarie derivanti dalle malattie infettive, alla luce dei rischi connessi alla diffusione di virus letali, come quello della polmonite atipica o della tubercolosi.

Al riguardo, si fa presente che, con il decreto ministeriale n. 2817 del 14 febbraio 2003, concernente un prelevamento di 60 milioni di euro dal fondo di riserva per le spese imprevedute, si è provveduto ad integrare il capitolo n. 3360 dello stato di previsione del Ministero della salute per fronteggiare le emergenze di protezione civile, l'acquisto di vaccini ed altre misure preventive.

Per quanto concerne, in particolare, la possibilità che venga compromessa l'efficienza delle strutture sanitarie in relazione ad eventuali emergenze derivanti dalla diffusione della SARS o della tubercolosi, si precisa che le citate risorse, da stornare al dipartimento della protezione civile, sono aggiuntive rispetto a quelle preesistenti. Si fa presente, inoltre, che i fondi del Ministero della salute da destinare al finanziamento delle emergenze sanitarie per le malattie infettive non sono stati intaccati, e pertanto non devono essere reintegrati.

Si aggiunge, infine, che ulteriori eventuali finanziamenti per interventi di prevenzione sanitaria che dovessero rendersi necessari potranno essere assicurati con il ricorso a specifici prelevamenti dal citato fondo per le spese imprevedute, secondo una procedura analoga a quella adottata in occasione dell'emergenza derivante dalla situazione internazionale, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2003.

PRESIDENTE. L'onorevole Zanella ha facoltà di replicare.

LUANA ZANELLA. Signor Presidente, ringrazio il Governo, perché finalmente è

stata fatta chiarezza rispetto a questa mia interrogazione, che era stata presentata anche in sede di Commissioni, le quali hanno ritenuto, invece, di essere incompetenti: per tale tipo di quesito, evidentemente, solamente l'Assemblea è il luogo in cui si riescono ad avere le opportune informazioni.

Pertanto, ringrazio nuovamente il sottosegretario Armosino, poiché ha finalmente chiarito quali siano le posizioni del Governo in merito al finanziamento di quella che rappresenta un'emergenza che, senza scadere nell'irrazionalità, non va sottovalutata, anche perché è stato varato un decreto-legge che ritengo centrale ed importante per contrastare la SARS, ma che prevede, di fatto, misure restrittive del diritto di libertà personale, anche a fronte di una serie di provvedimenti varati dall'Unione europea, i quali, tuttavia, non prevedono una misura analoga.

Possiamo essere tranquilli, ma al contempo dobbiamo assolutamente prevedere — nasce da qui la richiesta di avere anche finanziamenti adeguati — che anche la preparazione e la formazione di coloro che sono addetti a questo tipo di sorveglianza e prevenzione sia garantita.

In effetti, vengono fermati per la misurazione della temperatura o per altri accertamenti anche i passeggeri che provengono dall'area europea, pur sapendo che i casi che si sono verificati in Italia al filtro di frontiera si sono rivelati asintomatici. Pertanto, abbiamo a disposizione misure che sono efficaci fino ad un certo punto e di cui non bisogna assolutamente abusare e le persone addette devono essere informate e formate: tuttavia, essendo il tutto in mano al dottor Bertolaso, conoscendone la serietà e la competenza, credo che ciò sarà garantito.

Approfittando della presenza del Governo, vorrei sottolineare anche un altro aspetto, ossia il fatto che la SARS, una malattia emergente, si accompagna ad altre malattie riemergenti e di cui si parla in minore misura: mi riferisco alla tubercolosi ed alla malaria. Queste malattie, che pensavamo di esserci lasciati alle spalle, a causa delle note modalità di vita e di

internazionalizzazione dei movimenti, sono di fatto realtà pesantemente riapparse anche in Italia.

Per quanto riguarda la tubercolosi, avevamo praticamente a suo tempo smobilitato tutta la struttura sanitaria (o quasi) e soltanto laddove la stessa non è stata smantellata completamente vi è la possibilità di un contrasto. Tuttavia, adesso si sta ponendo rimedio anche a questo tipo di emergenza che, purtroppo, sta assumendo una dimensione endemica.

Per quanto concerne la malaria, si possono svolgere le stesse considerazioni: occorrono risorse — e vedremo anche cosa diranno domani le regioni rispetto alla SARS — volte a consolidare (e non a smobilitare) la rete dei presidi sanitari, le strutture e, soprattutto, la formazione. Sappiamo, infatti, che anche per quanto concerne la formazione dobbiamo fornire garanzie non soltanto al personale medico, ma anche a quello paramedico ed a tutto il personale a contatto con realtà di massa: mi riferisco, in particolare, alle scuole.

Concludo facendo riferimento alla necessità che in tutta questa vicenda vengano coinvolte in maniera precisa e molto rigorosa la medicina ed anche la pediatria di base.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 15.

**La seduta, sospesa alle 10,55, è ripresa alle 15,05.**

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
FABIO MUSSI

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Bricolo, Giovanardi, Intini, Ro-

tondi e Viespoli sono in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono ottantaquattro, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

**Seguito della discussione del disegno di legge e del documento: Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 2003 (3618); Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (doc. LXXXVII, n. 3) (ore 15,06).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge e del documento: Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 2003; Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali, svolta congiuntamente a quella sulla relazione in ordine alla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario ed a quella della XIV Commissione sul programma legislativo della Commissione europea e sul programma operativo del Consiglio dell'Unione europea.

**(Esame degli articoli — A.C. 3618)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge comunitaria, nel testo della Commissione.

Avverto che, essendo state avanzate richieste in tal senso e in considerazione del contenuto particolarmente composito del provvedimento che incide su una pluralità di materie interessate dal recepimento del diritto comunitario, il Presidente si riserva di disporre un ampliamento dei tempi per il seguito dell'esame del progetto di legge, pari alla metà di

quelli originariamente attribuiti, in favore dei gruppi che abbiano eventualmente ad esaurire il tempo loro assegnato.

Avverto che la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso il prescritto parere (*vedi l'allegato A — A.C. 3618 sezione 2*), distribuito in fotocopia.

Avverto, inoltre, che la V Commissione (Bilancio) ha espresso il prescritto parere (*vedi l'allegato A — A.C. 3618 sezione 3*), distribuito in fotocopia.

Avverto altresì che la Presidenza, in conformità ai criteri di ammissibilità delineati nel corso dell'esame dei precedenti disegni di legge comunitaria, non ritiene ammissibile, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 4, del regolamento, l'articolo aggiuntivo Zanella 7.01 (*vedi l'allegato A — A.C. 3618 sezione 1*). Tale articolo aggiuntivo è infatti volto a modificare la normativa vigente attuativa di direttive già emanate e non è riferito a norme per le quali sono in corso procedure di infrazione, per cui risulta estraneo all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dall'articolo 3 della legge 9 marzo 1989, n. 86.

**(Esame dell'articolo 1 — A.C. 3618)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1, con annessi allegati A e B, e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (*vedi l'allegato A — A.C. 3618 sezione 4*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

ANDREA DI TEODORO, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Zanella 1.1.

PRESIDENTE. Il Governo ?

ROCCO BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

**Preavviso di votazioni elettroniche** (ore 15,08).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento. Avverto che è stata richiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

Per consentire il decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta fino alle 15,30.

**La seduta, sospesa alle 15,10, è ripresa alle 15,35.**

**Si riprende la discussione.**

**(Ripresa esame articolo 1 – A.C. 3618)**

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Zanella 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	295
<i>Votanti</i> .....	177
<i>Astenuti</i> .....	118
<i>Maggioranza</i> .....	89
<i>Hanno votato sì</i> .....	8
<i>Hanno votato no</i> ....	169

*Sono in missione 79 deputati.*

Prendo atto che l'onorevole Zanella non è riuscita ad esprimere il proprio voto e che ne avrebbe voluto esprimere uno favorevole.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maran. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO MARAN. Intervengono sull'articolo 1, relativo alla delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie e più in generale su tutte le disposizioni, di carattere generale, contenute nel capo I del testo normativo. Ciò, in quanto, prima ancora di quel che attiene al merito di alcuni articoli del provvedimento – che sono stati, nel corso della discussione che ha coinvolto le singole Commissioni competenti per materia, in parte modificati ed integrati –, gli articoli del capo I, da 1 a 5, della legge comunitaria per il 2003, sembrano sollevare alcune perplessità, che riguardano gli aspetti più propriamente istituzionali (cioè quelli che attengono ai rapporti tra il Governo e il Parlamento) ed anche la vaghezza dei principi e criteri direttivi, che dovrebbero sottendere alle deleghe concesse al Governo, sia quella generale prevista dall'articolo 2, sia le deleghe specifiche previste poi nei vari articoli del provvedimento.

Si tratta di perplessità e dubbi che non sono stati del tutto fugati e chiariti dalle spiegazioni che il ministro Buttiglione ha fornito nel corso dell'esame in sede referente. Il ministro ha detto – riporto quanto detto in Commissione – che la questione dei principi e dei criteri direttivi delle deleghe va affrontata nella visione complessiva della struttura normativa dell'Unione. Egli ha, inoltre, evidenziato che molto spesso le direttive sono eccessivamente dettagliate, anche nella scelta dei mezzi e delle modalità specifiche per la loro attuazione (elementi che invece dovrebbero essere decisi a livello legislativo nazionale). Il ministro ha poi detto che qualche miglioramento si potrebbe registrare, prevedendo – nell'ambito delle modifiche alla legge La Pergola (in discussione in queste settimane) – che la legge comunitaria raggruppi le direttive secondo criteri più omogenei, in modo da enucleare linee politiche settoriali in ciascuno dei settori considerati; riconoscendo che il problema esiste, il ministro ha detto che la soluzione andrebbe ricercata anche a li-

vello di Convenzione europea, i cui lavori possono offrire l'occasione per venire a capo del problema, anche attraverso una più netta delimitazione degli ambiti di competenza.

Non c'è dubbio che in ciascuna di queste affermazioni e considerazioni del ministro vi siano elementi di verità, ma proprio alla luce di tali considerazioni resta il fatto che si parla di due questioni distinte: un conto, infatti, è la formazione del diritto comunitario; un altro è la sua attuazione, cioè il problema di come dare attuazione al diritto comunitario. Le direttive vincolano lo Stato nei fini, ma non nei mezzi. Pertanto, a fronte di una delega al Governo, sarebbe opportuno che tale delega prevedesse principi e criteri direttivi chiari e precisi e non si limitasse, invece, a produrre pezzi (o spezzoni) della direttiva.

Del resto, l'articolo 76 della Costituzione delinea l'istituto della delega legislativa in modo chiaro ed inequivocabile, stabilendo che l'esercizio della delega legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione dei principi e dei criteri direttivi e soltanto per un tempo limitato e per oggetti definiti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1, con gli annessi allegati A e B.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti .....	350
Votanti .....	348
Astenuti .....	2
Maggioranza .....	175
Hanno votato sì .....	342
Hanno votato no .....	6).

(Esame dell'articolo 2 - A.C. 3618)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 (vedi l'allegato A - A.C. 3618 sezione 5).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, intervengo per svolgere alcune brevi considerazioni al fine di motivare il nostro voto favorevole, ma per alcuni aspetti critico, rispetto ai principi e ai criteri direttivi generali della delega legislativa enunciati nell'articolo 2 di questo provvedimento.

Tale articolo, tra le altre disposizioni, alla lettera c), indica i principi generali ai quali deve essere informata la legislazione penale ovvero, complessivamente, il sistema sanzionatorio per talune violazioni alla normativa in esame che - è bene tenerlo presente - riguarda argomenti che, in parte, sono già previsti nella legislazione interna e che, in parte, devono essere o disciplinati *ex novo* o adeguati all'ordinamento europeo. Mi riferisco alle norme relative ai sottoprodotti di origine animale e, soprattutto, al trattamento dei dati personali e della tutela della vita privata, in relazione ai quali vi sono aspetti che attengono a principi fondamentali costituzionalmente garantiti, come diritti di libertà, diritti di riservatezza, diritti della personalità in genere. Dunque, in relazione a tali diritti la prudenza nella disciplina deve essere particolarmente attenta, come particolarmente attento deve essere il sistema sanzionatorio per evitare disarmonie con il sistema interno vigente e per evitare che la normativa sanzionatoria possa essere ritenuta non conforme ai principi di equità, di correlatività e, soprattutto, alla necessità di protezione di taluni diritti che riteniamo fondamentali.

In realtà, la sistematica dell'applicazione delle norme penali vigenti prevede sanzioni che devono essere informate a principi diversi. È prevista la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per quanto riguarda le infrazioni che espongano a pericoli o danneggino l'interesse protetto e la pena dell'arresto congiunta a

quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino danno di particolare gravità. Queste realtà attengono a infrazioni che ledano o esponano a pericolo interessi costituzionalmente protetti, vale a dire — come ho precisato in precedenza — gli interessi o i diritti della personalità, particolarmente in evidenza con riferimento alla direttiva 2002/58/CE, relativa sia al trattamento dei dati personali sia alla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni elettroniche.

È evidente a tutti quanto tali profili possano esporre gli operatori a violazioni gravissime, che ledono direttamente i principi fondamentali dell'individuo e che, soprattutto, possono costituire o integrare lesioni che difficilmente possono trovare una riparazione, data la possibilità immediata di diffusione all'esterno e di configurazione di lesioni ad interessi primari.

È per questo che prevedere principi generali, che consentono pene sostanzialmente modeste, quali la pena alternativa dell'ammenda o dell'arresto — che, come è noto, con il ricorso all'oblazione, permette di pagare cifre oggettivamente modeste e di ottenere l'estinzione del reato —, determina conseguenze sanzionatorie assolutamente non conformi alla gravità dell'esposizione al pericolo di interessi di carattere primario.

PRESIDENTE. Onorevole Fanfani...

GIUSEPPE FANFANI. La ringrazio, Presidente. Concludo.

Ma, soprattutto, la discrasia che ritengo evidente riguarda la sanzione con l'arresto congiunto all'ammenda per fattispecie in cui si sia verificato un danno — leggo testualmente — « di particolare gravità in relazione ad interessi costituzionalmente protetti ». È ovvio che il consenso su questo provvedimento rimane immutato; ma è altresì evidente il richiamo che, in questa sede, sto facendo alla prudenza, che sarà necessaria al Governo in sede di attuazione, per rendere la normativa conforme alle esigenze reali della nostra società.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maran. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO MARAN. Signor Presidente, colleghi, torno sulle perplessità relative agli aspetti più propriamente istituzionali che attengono ai rapporti tra Governo e Parlamento e — di nuovo — alla vaghezza dei principi e dei criteri direttivi sottesi alle deleghe concesse al Governo: la delega generale, contenuta nell'articolo 2, e quelle specifiche, previste nei vari articoli del provvedimento.

Come peraltro anche negli anni precedenti, l'articolo più problematico sembra essere proprio l'articolo 2. Ancora una volta, va segnalata l'assoluta inadeguatezza dell'articolo e dei principi e dei criteri direttivi in esso previsti, alla luce dell'articolo 76 della Costituzione, che stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non possa essere delegato al Governo se non con la determinazione dei principi e dei criteri direttivi. Le lettere dell'articolo 2, dalla a) alla g), che dovrebbero indicare questi principi e criteri direttivi, finiscono, infatti, per definire gli ambiti di intervento della delega, vale a dire l'oggetto, e non il principio o il criterio che dovrebbe presiedere alla disciplina dell'oggetto medesimo. Finiscono, quindi, per avere un carattere essenzialmente descrittivo e non prescrittivo di principi che il Parlamento impone o dovrebbe imporre al Governo nell'attribuirgli una delega legislativa.

Nell'articolo 2, i principi e i criteri direttivi, più che essere formulati, più che essere indicati in maniera chiara e precisa, necessitano di essere desunti dagli oggetti indicati. Particolarmente problematica appare la lettera c) in materia di sanzioni penali e amministrative per violazione dei decreti legislativi di recepimento delle direttive, che il Governo dovrebbe essere autorizzato ad introdurre in seguito alla concessione della delega. La lettera c) riproduce, infatti, una disposizione analoga a quella prevista dall'articolo 2, lettera d), della legge comunitaria per il 1993, n. 146 del 1994, sulla quale si sono avute due distinte pronunce della Corte costitu-

zionale, la n. 53 del 1997 e la n. 456 del 1998, con le quali si esprimeva l'auspicio che, a fronte di deleghe così ampie, aventi ad oggetto l'introduzione di sanzioni penali, si avessero criteri configurati in maniera più precisa, proprio al fine di ottenere il massimo di chiarezza e di certezza del diritto. Credo non sfugga a nessuno che, ciò considerato, messe così le cose, sia, quantomeno, inopportuno reintrodurre un'identica disposizione nella legge comunitaria per il 2003.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	384
<i>Votanti</i> .....	379
<i>Astenuti</i> .....	5
<i>Maggioranza</i> .....	190
<i>Hanno votato sì</i> .....	378
<i>Hanno votato no</i> .....	1).

Prendo atto che l'onorevole Ronchi non è riuscito a votare.

### ***(Esame dell'articolo 3 – A.C. 3618)***

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'articolo 3 *(vedi l'allegato A – A.C. 3618 sezione 6)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

**GIUSEPPE FANFANI.** Signor Presidente, il voto è certamente favorevole, ma rimangono alcune perplessità in ordine ad alcuni aspetti che brevemente cercherò di far rilevare.

Si tratta di una norma di coordinamento che, come tale, utilizza il sistema

del rinvio e che tuttavia, pur nel coordinamento presente con l'articolo 2, rappresenta delle situazioni talmente generiche da dover essere oggetto di profonda attenzione in sede di attuazione della delega.

Infatti, la normativa in esame, che fa salve le norme penali vigenti, prevede la possibilità per il Governo di emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie – leggo testualmente – « attuate in via regolamentare o amministrativa » ovvero di regolamenti comunitari vigenti « per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative ».

È di tutta evidenza – e non può sfuggire ai cultori del diritto penale né ai cultori del diritto amministrativo – che questa delega ha in sé dei contenuti troppo generici da non poter essere ritenuti in altra sede violatori del principio di specificità della fattispecie penale alla quale va fatto costante riferimento e della quale deve esistere anche nella legge delega un richiamo per quanto sommario agli elementi integrativi. Né vale nel caso di specie sostenere, come si fa nella seconda parte di questa disposizione, che i decreti legislativi si dovranno informare ai principi e ai criteri direttivi di cui all'articolo 2, n. 1, lettera c); infatti, in realtà – e ritorno alle considerazioni che svolgevo prima – la lettera c), nel momento stesso in cui indica criteri generali per la definizione del sistema sanzionatorio, si limita ad individuare tre categorie di fattispecie criminose in relazione esclusivamente alla quantificazione della pena – che si prevede nell'arresto o nell'ammenda, ovvero alternativi o congiunti – e si limita altresì ad individuare la natura dell'oggetto dell'infrazione penale nel pericolo dell'esposizione, per taluni reati, ovvero nel danno in relazione a tal altri reati, differenziando il sistema sanzionatorio a seconda che le infrazioni ledano ed esponano a pericolo interessi costituzionalmente protetti ovvero interessi diversi. È evidente che una formulazione di questo tipo ha carattere assolutamente generico e corre il rischio di

esporre il legislatore delegato a una legislazione che non possa trovare fondamento nella delega stessa.

Quindi, il richiamo che si vuol fare a coloro che saranno chiamati a legiferare sulla base dell'articolo 3 è di prestare particolare attenzione nel momento stesso in cui sarà data attuazione alle deleghe perché il sistema sanzionatorio trovi comunque una sua giustificazione penalistica all'interno di un provvedimento di delega che oggettivamente, ripeto, per quanto opportuno e necessario, ha in sé il carattere della genericità che riteniamo eccessivo.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maran. Ne ha facoltà.

**ALESSANDRO MARAN.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 3 prevede una delega al Governo per la disciplina sanzionatoria nel caso di violazione di regolamenti comunitari non recepiti nel nostro ordinamento con legge e la cui violazione, quindi, non è sanzionata oppure di direttive attuate in via amministrativa o regolamentare, anch'esse quindi prive di una specifica sanzione.

Il comma 2 dell'articolo 3 – relativo ai criteri direttivi – richiama di nuovo l'articolo 2, lettera c), esaminato in precedenza. Valgono, quindi, le argomentazioni che abbiamo sottolineato riguardo il precedente argomento. Quella prevista dall'articolo 2, lettera d), della legge comunitaria per il 1993 – la legge n. 146 del 1994 – è una disposizione sulla quale si sono avute due pronunce della Corte costituzionale, attraverso le quali si esprimeva l'auspicio che, a fronte di deleghe così ampie – aventi ad oggetto l'introduzione di sanzioni penali –, si potessero predisporre criteri configurati in maniera più precisa, più netta; ciò, al fine di ottenere il massimo di chiarezza e di certezza del diritto.

Appare così inopportuno reintrodurre una disposizione analoga nella legge comunitaria per il 2003. Inoltre, considerata la costruzione dell'articolo, è opportuno sottolineare l'osservazione svolta dai fun-

zionari della Camera – compilatori del voluminoso dossier a nostra disposizione – circa la necessità di prevedere disposizioni penali per la violazione di direttive attuate direttamente dalle regioni e dalle province autonome. Ciò in quanto, come è noto, la materia penale è di competenza statale.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	394
<i>Votanti</i> .....	387
<i>Astenuti</i> .....	7
<i>Maggioranza</i> .....	194
<i>Hanno votato sì</i> .....	386
<i>Hanno votato no</i> ....	1).

Prendo atto che l'onorevole Ronchi non è riuscito a votare.

Prendo atto, altresì, che l'onorevole Grillini non è riuscito a votare e che avrebbe voluto esprimere voto favorevole.

#### ***(Esame dell'articolo 4 – A.C. 3618)***

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'articolo 4 *(vedi l'allegato A – A.C. 3618 sezione 7)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maran. Ne ha facoltà.

**ALESSANDRO MARAN.** Signor Presidente, l'articolo 4 riproduce disposizioni già contenute in precedenti leggi comunitarie. Da ultimo, si può citare l'articolo 4 della legge comunitaria per il 2002 (legge 3 febbraio 2003, n. 14). Al riguardo, si può osservare che la formulazione di tali disposizioni – come, ad esempio, l'articolo 4,

dal quale non emerge uno specifico riferimento alla normativa comunitaria, la cui attuazione è oggetto (come è noto) del presente provvedimento — si presta ad essere interpretata nel senso di affermare un principio di valenza generale. Tale principio, in quanto tale, potrebbe non rendere necessaria la riproposizione di queste disposizioni.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	401
<i>Votanti</i> .....	395
<i>Astenuti</i> .....	6
<i>Maggioranza</i> .....	198
<i>Hanno votato sì ...</i>	395).

#### ***(Esame dell'articolo 5 - A.C. 3618)***

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5 *(vedi l'allegato A - A.C. 3618 sezione 8)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo alla votazione dell'articolo 5.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maran. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO MARAN. Signor Presidente, l'articolo 5 riguarda la delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie.

Tale articolo — come quelli esaminati in precedenza — appare carente sul piano dei principi e dei criteri direttivi.

L'ultimo periodo del comma 1 legittima il Governo ad apportare le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa. In

questo caso sembra venir indicato qualche principio, criterio, peraltro in maniera del tutto implicita.

Quindi l'unico criterio che sembra essere prospettato — nemmeno in maniera esplicita, ma sufficientemente chiara — è quello che delega al Governo la possibilità di integrazioni per garantire la coerenza logica e lessicale del testo.

È un po' poco se prendiamo in considerazione l'intero capo del provvedimento in esame dedicato alla definizione ed alla precisazione delle deleghe rilasciate al Governo in virtù di quanto disposto dall'articolo 76 della Costituzione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Acquarone. Ne ha facoltà.

LORENZO ACQUARONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la dichiarazione di voto favorevole su questo articolo mette in evidenza i gravi errori compiuti da questo Governo nel predisporre altre recenti leggi.

Mi pare sia giusto che il Governo riceva una delega per riordinare la materia in testi unici e che i suddetti abbiano soltanto la potestà di semplificare le norme, apportando unicamente quelle innovazioni di carattere formale atte al coordinamento delle norme vigenti e non di più. Tuttavia, dal momento che ci accingiamo ad esprimere un voto favorevole su tale articolo, non possiamo non notare come esso confligga in maniera palese con la legge di semplificazione; la legge che il Presidente della Repubblica ha rinviato all'esame delle Camere per altri motivi prevede l'abolizione dei testi unici, nel senso che la nuova legge di semplificazione, non so per quale strana ragione, abolisce i testi unici e parla sempre di codificazione.

Non è soltanto una nostalgia culturale per cui chi vi parla appartiene alla categoria di coloro che credono che i codici debbano condensare principi generali destinati a durare nel tempo. Tutti noi sappiamo che prima del *Code Napoléon* si intendeva per codice un libro che raccoglieva le leggi sul cui dorso era riportata la parola « Codice ».

PRESIDENTE. *Codex.*

LORENZO ACQUARONE. *Codex.* È con il codice napoleonico che vengono ripresi in un unico testo normativo principi di carattere generale, destinati, come tali, a durare nel tempo. Questa è la ragione per cui, con riferimento alle riunificazioni *a posteriori* di disposizioni che, invece, per loro natura, sono destinate a subire molte modificazioni, come nel caso della legge comunitaria (anzi si registra al riguardo un eccesso di flusso normativo nella normazione comunitaria), pare giusto che si debba parlare di testi unici in una materia così soggetta a mutamenti.

Pertanto, è giusto ciò che è stato compiuto in merito a tale articolo, ma questo riconoscimento mette in luce l'erroneità di quanto è stato fatto nella legge di semplificazione nella quale al concetto tradizionale di testo unico come raccolta organica, soggetta a possibilità di mutamento (è quindi di natura flessibile) va riconosciuta questa concezione e non la parola aulica « codice » usata nella legge di semplificazione che dovrà tornare al nostro esame per il veto sospensivo posto dal Presidente della Repubblica, anche se tale veto riguarda altre ragioni.

Dobbiamo, quindi, mettere in rilievo il fatto che questo provvedimento, mentre è approvabile, mette in luce le disarmonie di una disciplina normativa che dobbiamo ancora approvare.

Dovrà, inoltre, tornare al nostro esame per le modifiche preannunciate al Senato della Repubblica la legge delega in materia ambientale. Nella medesima la delega non prevede, come in questa, soltanto la possibilità di un coordinamento formale ai fini di un'armonizzazione del sistema ma, senza indicare principi e criteri direttivi seri, anche modifiche di carattere sostanziale alle norme oggetto di riordino. Pertanto, anche in questo caso vi è un contrasto tra questa norma che, per provenire da questo Governo, è eccezionalmente lodevole, con altre che, pur essendo predisposte da questo Governo (sono quindi più consone all'indirizzo legislativo che lo contraddistinguono), sono invece profondamente

errate. Conseguentemente, a nome del mio gruppo esprimo un voto favorevole sull'articolo 5 che sottende l'elogio per questo articolo, anche se vi è una grave disapprovazione per altre leggi in corso imposte in modo radicalmente diverso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cima. Ne ha facoltà.

LAURA CIMA. Signor Presidente, anche il gruppo dei Verdi esprimerà un voto favorevole sull'articolo 5; vorremmo, tuttavia, far notare l'incoerenza tra la filosofia legislativa di questo Governo ed i testi unici. Infatti, come già illustri colleghi prima di me hanno fatto notare, il coordinamento, che in questo caso è formale e che ritengo molto opportuno rispetto alla complessità del procedimento di recepimento delle direttive e del meccanismo previsto dalla legge comunitaria, in altri testi, come per esempio nella legge delega in materia ambientale o in quella di riforma della pubblica amministrazione promossa dal ministro Frattini, (in quest'ultimo caso può richiamarsi l'articolo che il ministro Prestigiacomo ha proposto per il riordino delle istituzioni di parità), prevede una legge delega al Governo che non è un mero coordinamento formale, ma presuppone una modifica sostanziale. Ciò è tanto vero che noi abbiamo fatto un'opposizione dura rispetto a queste leggi proprio perchè il Parlamento viene esautorato e si attribuisce una funzione legislativa, attraverso la previsione dei testi unici, al Governo.

Vorrei che rimanesse agli atti che il mio gruppo è d'accordo rispetto alla procedura relativa ai testi unici. Ci sembra assurdo ciò che la legge di semplificazione invece prevede, ovvero l'abolizione dei testi unici, su cui concordiamo, quando però vi sia un coinvolgimento del Parlamento nell'elaborazione dei testi stessi. Evidentemente ciò è in netta contraddizione con altri provvedimenti, come nel caso di questo articolo 5 ove si prevede una legge delega in materia ambientale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.